

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	135	
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa (441);		
Esecuzione delle opere di presidio della Torre pendente di Pisa (442)	135	
PRESIDENTE	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141	
PISONI, <i>Relatore</i>	136, 138, 139, 140	
AMODEI	138, 139, 140	
BRANDI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	136, 137, 138, 140, 141	
CUSUMANO	141	
DEGAN	141	
NICCOLAI GIUSEPPE	138, 139, 141	
QUILLERI	138, 139, 141	
TODROS	137, 138, 139, 141	
Disegni di legge (Discussione e rinvio):		
Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942; n. 369, contenente norme per la costituzione e il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 (440)	142	
PRESIDENTE	142	
FIOROT, <i>Relatore</i>	142	
		<p>Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1086) 142</p> <p>PRESIDENTE 142, 143</p> <p>FIOROT, <i>Relatore</i> 143</p> <p>Votazione segreta:</p> <p>PRESIDENTE 144</p> <hr/> <p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 9,45.</p> <p>CALVETTI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(<i>È approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;">Congedo.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Carra.</p> <p>Seguito della discussione dei disegni di legge: Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa (441); Esecuzione di opere di presidio della Torre pendente di Pisa (442).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Provvedimenti per il defini-</p>

tivo consolidamento della Torre di Pisa » e « Esecuzione di opere di presidio della torre pendente di Pisa ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, abbiamo esaminato i due disegni di legge nei mesi di gennaio e febbraio, esaurendo la discussione generale con la replica dell'onorevole relatore e del rappresentante del Governo. Al termine della discussione generale, su proposta dell'onorevole Todros, fu costituito un Comitato ristretto col fine di unificare i due disegni di legge ed anche per apportare alcune modifiche che si ritenevano opportune per una migliore strutturazione dei provvedimenti medesimi. Il Comitato ristretto si è più volte riunito ed è pervenuto nella giornata di ieri, con la collaborazione anche dell'onorevole rappresentante del Governo, alla formulazione di un testo unificato che ha raccolto l'adesione degli onorevoli commissari presenti alla riunione, con qualche riserva su un articolo, riserva che sarà prospettata in sede di esame dell'articolo stesso.

Propongo che sia scelto come testo base della discussione il testo unificato dei due disegni di legge formulato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato:

« Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni così ripartita:

esercizio 1967 . . .	lire 700 milioni
esercizio 1968 . . .	lire 1.250 milioni
esercizio 1969 . . .	lire 1.250 milioni

Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti ».

PISONI, *Relatore*. Il nuovo provvedimento, nel testo unificato, è sufficientemente chiaro nella sua formulazione. L'articolo 1 e l'articolo 6 riguardano il finanziamento e non vi sono modifiche sostanziali rispetto ai disegni di legge, in quanto si è fatto riferimento agli stessi capitoli di bilancio.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« A carico della somma stanziata dall'articolo precedente sono autorizzati:

a) l'esecuzione, a cura del ministero dei lavori pubblici, delle opere di presidio a salvaguardia della torre pendente di Pisa che si rendessero necessarie nelle more dell'espletamento della procedura di assegnazione e di appalto delle opere definitive;

b) l'espletamento del concorso o appalto-concorso, a carattere internazionale, nonché, fino ad un ammontare di lire 300 milioni, la eventuale corresponsione di premi ai concorrenti e gli eventuali rimborsi di spese, come previsti nel bando;

c) la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento nel caso che venga prescelto il concorso di progettazione;

d) l'esecuzione delle opere;

e) fino all'ammontare di lire 200 milioni, oltre il residuo stanziamento di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 506, i rimborsi di spese e i compensi ai componenti le Commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4 della presente legge, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché le spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti delle commissioni medesime ed eventualmente anche della Commissione già costituita ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 19 maggio 1965, n. 506;

f) il contributo di cui all'articolo 5 della presente legge.

PISONI, *Relatore*. L'articolo 2 è forse quello che ha subito le maggiori trasformazioni. Infatti nei due disegni di legge si parlava distintamente di opere di presidio e di opere di consolidamento definitivo. In questo articolo 2, invece, le opere di presidio a salvaguardia sono poste solo come possibilità: non si afferma che esse debbono essere assolutamente eseguite, ma soltanto che, se si dovesse verificare la necessità, possono essere eseguite. Infatti in sede di Comitato ristretto sono state avanzate perplessità sulla opportunità di procedere ad opere di presidio prescin-

dendo dalla soluzione che sarà adottata per le opere di consolidamento.

Un'altra importante innovazione di questo articolo 2 è che la spesa è considerata in senso globale. Sono state poste soltanto due limitazioni: una per quanto riguarda l'espletamento del concorso o appalto-concorso, la cui spesa complessiva non deve superare i 300 milioni di lire; l'altra relativa alle spese e ai compensi delle commissioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, che non devono superare i 200 milioni di lire oltre ai residui della somma stanziata per la precedente commissione istituita con la legge n. 506 del 19 maggio 1965.

TODROS. Gli stanziamenti per il funzionamento delle due commissioni erano stabiliti nei due disegni di legge in 200 milioni di lire per ciascuna commissione. A noi, in sede di Comitato ristretto, è parso opportuno ridurre questi stanziamenti a 200 milioni complessivi, tenuto anche conto del fatto che la commissione di cui alla legge n. 506 aveva già ricevuto una assegnazione di 200 milioni di lire per gli studi preliminari, di cui sono stati spesi soltanto 130 milioni di lire, con un residuo quindi di 70 milioni. Questa riduzione torna a vantaggio della somma stanziata per l'esecuzione delle opere di consolidamento definitivo.

Desidero inoltre porre l'accento su un'altra questione. Mentre in base ai due disegni di legge si dava come acquisita una prima fase di esecuzione di opere di presidio e una seconda fase di esecuzione di opere di consolidamento, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno proporre la modifica di questo criterio. Infatti, se si procederà rapidamente all'espletamento del concorso o appalto-concorso e altrettanto rapidamente si assegneranno i lavori di consolidamento, non dovrebbe essere necessario procedere alle opere di salvaguardia; comunque spendere una certa cifra per le opere di presidio prima di sapere quale soluzione sarebbe stata adottata per le opere di definitivo consolidamento, avrebbe potuto costituire un grave errore, in quanto opere di salvaguardia non uniformate alla soluzione scelta per il consolidamento avrebbero potuto intralciare l'esecuzione di queste ultime.

Mi sembra che il punto fondamentale dell'articolo 2 sia la previsione della esecuzione delle opere di presidio a salvaguardia della torre pendente di Pisa che si renderebbero eventualmente necessarie durante l'espletamento della procedura di assegnazione e di

appalto delle opere definitive. Tale soluzione lascia anche una certa libertà di intervento e lascia aperta la possibilità di qualsiasi forma di consolidamento.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vorrei che il chiarimento dell'onorevole Todros potesse dare la sensazione che il Governo abbia presentato due disegni di legge in contrasto tra loro. La realtà è che il Governo presentò il secondo disegno di legge, in quanto era intercorso molto tempo dalla predisposizione del primo disegno di legge. Era quindi nelle intenzioni del Governo pervenire a due provvedimenti separati, che sono stati poi unificati nel testo in esame con il pieno assenso del Governo.

TODROS. Circa la lettera f) dell'articolo 2, desidero precisare che il mio gruppo, pur esprimendo voto favorevole su tale articolo, avanza delle riserve, che renderò esplicite al momento dell'esame dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del testo unificato:

« La Commissione giudicatrice del concorso o appalto-concorso costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1965, n. 506, si pronuncia anche su eventuali proposte e progettazioni di varianti, di qualsiasi provenienza ed in qualsivoglia momento ne fosse ravvisata l'opportunità da parte della direzione dei lavori. La pronuncia della commissione sostituisce il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato nonché di qualsiasi altro organo previsto da norme vigenti.

Analogamente, alla commissione medesima è altresì demandato il compito di definire le eventuali opere provvisorie di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, lettera a), e di esprimere il parere sul relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere all'esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Il compenso ai componenti la commissione anzidetta, da determinarsi in base all'articolo 2, lettera e), della presente legge, viene corrisposto in rapporto anche alle prestazioni sopraindicate ».

PISONI, *Relatore*. L'articolo 3 innova in parte i dettati dei due disegni di legge in ordine ai compiti demandati alla commissione giudicatrice del concorso o appalto-concorso costituita ai sensi della legge 19 maggio 1965, n. 506, per le opere di salvaguardia della torre di Pisa. La commissione potrà pronunciarsi su proposte e progettazioni di varianti in qualsiasi momento, qualora ne fosse ravvisata la opportunità da parte della direzione dei lavori.

Alla commissione è affidato anche il compito di definire le eventuali opere provvisorie di salvaguardia, secondo le indicazioni della legge n. 506.

Anche qui si è ribadita la necessità di lasciare a questa commissione la più ampia libertà: se dovesse verificarsi la necessità di prendere decisioni immediate, essa può prenderle senz'altro. Inoltre il Ministero dei lavori pubblici viene autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere anche mediante affidamento a trattativa privata, al fine di non perdere ulteriore tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del testo unificato, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del testo unificato:

« La direzione tecnica dei lavori, per tutte le opere occorrenti per il consolidamento della torre pendente di Pisa, ai fini della sua stabilità, è affidata ad una commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici e costituita da:

a) un impiegato appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che ne assume la presidenza ed al quale è riservata la firma degli ordini di servizio;

b) un impiegato, appartenente alla carriera direttiva, della direzione generale per le antichità e belle arti, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un docente universitario esperto nella disciplina cui specificamente attiene la soluzione progettuale prescelta nel concorso o appalto-concorso ».

PISONI, *Relatore*. Questo articolo ripete in sostanza, anche se con altre parole, quanto era previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 441, tralasciandone soltanto la premessa. Infatti, anche secondo l'articolo 3 del

disegno di legge n. 441, la commissione doveva essere composta da un impiegato del ruolo tecnico dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un impiegato della direzione generale per le antichità e belle arti e da un docente universitario.

QUILLERI. Di questa commissione non fa però parte il progettista. Invece, a mio parere, dovrebbe farne parte. In questo modo, infatti, si toglie ogni responsabilità circa l'esecuzione delle opere a chi vinca l'appalto-concorso.

TODROS. Vi sono due direzioni dei lavori: quella di chi ha in appalto l'opera e l'altra — alla quale appunto si riferisce questo articolo 4 — che deve controllare l'esecuzione dei lavori e l'osservanza dei disposti contenuti nel capitolato d'appalto o nelle condizioni dell'appalto-concorso. È evidente che non si può inserire in questa direzione dei lavori per il controllo della corretta esecuzione delle opere il rappresentante della ditta che ha vinto lo appalto-concorso.

NICCOLAI GIUSEPPE. In base a quale meccanismo viene scelto il docente universitario? Sarei dell'opinione che dovessero essere esclusi i docenti dell'università di Pisa.

AMODEI. In sede di Comitato ristretto ho chiesto che sia esplicitamente stabilito che il docente universitario non deve avere avuto contatto con l'*équipe* che ha redatto il progetto prescelto. Mi è stato però detto che questa incompatibilità è già garantita da una serie di norme generali. Forse però sarebbe meglio, al fine di evitare qualsiasi elusione a queste norme di carattere generale, ribadire nel contesto dell'articolo questa incompatibilità.

PISONI, *Relatore*. Vorrei far osservare all'onorevole Niccolai che è il Ministro dei lavori pubblici che nomina con proprio decreto questa Commissione e che la scelta del docente universitario avverrà necessariamente anche in relazione al tipo di opere che saranno eseguite.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei assicurare la Commissione e in particolare l'onorevole Niccolai che esistono in materia norme precise che valgono ad assicurare la massima garanzia in ordine alla scelta dei membri della commis-

sione incaricata della direzione tecnica dei lavori.

Circa la disciplina in cui deve essere specializzato il docente universitario, è chiaro che sarà nella discrezionalità del ministro in rapporto al concorso o all'appalto concorso, scegliere la persona più idonea per collaborare ad un'opera di questo genere che interessa non solo il nostro paese, ma tutto il mondo.

Pertanto ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Niccolai non abbiano ragione di essere. Non mi sembra, del resto, opportuno prevedere nella legge una esplicita preclusione per i docenti dell'università di Pisa. In base alle disposizioni vigenti, non potrà essere, per esempio, nominato membro della commissione prevista dal provvedimento in esame un professore universitario autore del progetto che sia risultato vincitore del concorso o dell'appalto-concorso. È chiaro dunque che il ministro, prima di fare una nomina del genere, si premunerà delle cautele necessarie a che tale scelta sia il più obiettiva possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del testo unificato:

« Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera della Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della Torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della Torre stessa, verrà corrisposto per non più di due anni un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera della Primaziale suddetta per tasse d'ingresso alla torre riferita al gettito medio registrato negli anni 1966, 1967 e 1968, fino ad un limite annuo di lire 80 milioni ».

PISONI, Relatore. L'articolo 5 riproduce un emendamento presentato dall'onorevole Meucci. L'Opera della Primaziale di Pisa si occupa della manutenzione di tutto il patrimonio artistico del complesso della Torre e del Battistero. L'Opera della Primaziale impiega 43 persone tra impiegati e operai. Tra gli operai vi sono i custodi e gli operai specializzati (falegnami, marmisti, scultori), che si prendono cura della Torre.

Nel periodo di chiusura della Torre, la Opera della Primaziale verrebbe a mancare degli introiti che riscuote attualmente per le tasse d'ingresso, che negli ultimi anni garan-

tivano un gettito medio di 80 milioni l'anno. A causa della chiusura dell'ingresso alla Torre, l'Opera della Primaziale si troverebbe nell'impossibilità di pagare i suoi dipendenti: pertanto l'articolo in esame prevede un intervento dello Stato diretto ad integrare il bilancio della Primaziale per la parte decurtata dalla mancanza degli introiti derivanti dall'accesso del pubblico alla torre. Tale contributo annuo fissato in 80 milioni sarà corrisposto per non più di due anni.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su questo articolo.

TODROS. Desidero esprimere le riserve del mio gruppo circa questo articolo. Noi riteniamo che la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio storico ed artistico del paese debbano essere prerogative esclusive dello Stato e degli enti locali, che, d'altra parte, debbono sostenerne i relativi oneri. Non è più concepibile oggi non riconoscere che la conservazione e la tutela del patrimonio storico-artistico del paese debba essere un compito della collettività, e quindi dello Stato e degli enti locali. Tale patrimonio infatti è fonte di incremento delle entrate del paese per il movimento turistico che esso promuove.

Con la nostra astensione dalla votazione di questo articolo, intendiamo riaffermare la necessità che rapidamente si porti avanti il provvedimento preannunciato sin dalla passata legislatura, riguardante la modifica delle norme vigenti sulla tutela del patrimonio storico ed artistico.

Per tale motivo, noi ci asterremo dalla votazione dell'articolo 5.

NICCOLAI GIUSEPPE. Anche a nome della mia parte politica, dichiaro di astenermi dalla votazione di questo articolo.

QUILLERI. Anche il nostro gruppo si asterrà.

AMODEI. Preannuncio che la mia parte politica si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PISONI, Relatore. In senso generale condivido la richiesta dell'onorevole Todros: bisogna però considerare che l'opera della Primaziale, che ha mille anni di vita, ha sempre assolto egregiamente i suoi compiti e che allo stato non esistono altri strumenti che possano sostituirla. Mi dichiaro quindi favorevole a questo articolo 5.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Su questo articolo il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 del testo unificato, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 del testo unificato:

« All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, ed afferente l'esercizio 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1968 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1969, derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi medesimi si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi suddetti, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PISONI, *Relatore*. Penso che su questo articolo non vi sia niente da dire. Esso, nello stabilire la copertura finanziaria, accoglie le osservazioni avanzate dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto gli onorevoli Amodei, Todros, Quilleri, Degan, Cusumano e Niccolai Giuseppe. Ne hanno facoltà.

AMODEI. Devo esprimere le mie riserve su tre punti fondamentali, riserve che avevo già avanzato in febbraio, nel corso della discussione generale.

Avevo già messo in rilievo allora la casualità degli interventi per la difesa di opere monumentali, casualità che derivava da una visione provinciale del problema. Ci troviamo di fronte ad un meccanismo per cui lo Stato è capace di effettuare degli stanziamenti, anche se spesso esigui, semplicemente

per ostacolare l'opera di demolizione causata dalla natura del terreno, ma non riesce ad intervenire per ostacolare le altre forze che, in misura forse maggiore e di più ampio rilievo, operano per la distruzione dei monumenti e degli ambienti storici. Se fosse veramente riconosciuto il principio che le opere monumentali singole e gli ambienti monumentali e storici sono opere di pubblica utilità e che quindi la loro conservazione risponde ad un criterio di pubblica utilità, bisognerebbe impostare in modo più generale il problema degli interventi dello Stato e della finanza pubblica, che si dovrebbero configurare non solo come interventi finanziari per riparare i danni già provocati, ma come complessi di norme atte ad evitare con opportuni vincoli i danni che vengono causati, per esempio, dal tipo di sviluppo delle città, dal tipo di disciplina del suolo e dagli interessi fondiari al nostro patrimonio storico ed artistico.

Il secondo punto sul quale devo esprimere le mie riserve concerne il principio di stabilire lo stanziamento senza una previsione di spesa in base ad un progetto sia pure di massima. Si fissa una spesa che non deve essere superata, senza un progetto di massima a cui fare riferimento! Questo nasce dall'accettazione della vischiosità delle procedure vigenti: si danno per scontate la lentezza dell'apparato burocratico statale e l'inerzia dei meccanismi ministeriali, consolidando così uno stato di fatto per il quale questi strumenti non riescono a rispondere al verificarsi e al fluire di certe situazioni, alle quali bisognerebbe far fronte volta per volta, in modo da potersi riferire a previsioni di costi reali. Adottare questo principio è un palliativo: occorrerebbe invece un complesso di scelte tale da alleviare questa inerzia. Ribadire come prassi questo tipo di palliativo tende a ratificare e rafforzare la paralisi e l'inerzia dell'apparato statale, in cui è coinvolto tutto il paese.

Il terzo elemento sul quale nutro serie perplessità è quello relativo al contributo alla Opera della Primaziale. Non sono intervenuto in sede di discussione dell'articolo 5, limitandomi a dichiarare la mia astensione, ma esprimerò ora i motivi delle mie riserve. Si è stabilito di integrare il bilancio della Primaziale per la mancata vendita dei biglietti ai visitatori della Torre, derivante dalla prevista esecuzione dei lavori.

Ora non vedo come si possa configurare questa integrazione di bilancio. Non si sa bene se con tale integrazione si provvederà a conservare il livello di occupazione. Noi ap-

proviamo questa norma fiduciosi, ad occhi chiusi. Ma quello che è da condannare è la situazione che ci obbliga ad adottare soluzioni così poco chiare. Mentre l'opera di tutela del patrimonio artistico dovrebbe essere assunta totalmente dallo Stato e dagli enti locali, essa è invece affidata a miriadi di enti privati.

Con queste riserve, il mio gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento.

TODROS. Desidero manifestare le nostre riserve per l'improvvisazione con la quale si procede in tutti i settori della difesa, della tutela e della conservazione del patrimonio artistico e del paesaggio.

Altro motivo di critica al provvedimento nasce dall'inadempienza del Governo alla emanazione di provvedimenti organici in questo campo così importante per l'economia del paese. Da tale stato di cose deriva confusione ed incertezza negli interventi pubblici, nella quantità e nella qualità dei mezzi predisposti per questa tutela. Si tratta infatti di interventi improvvisati, non accompagnati da studi precisi. La grave conseguenza che spesso ne deriva è lo stato di abbandono generale e di progressivo peggioramento, che si registra in un settore tanto importante per il paese.

Tuttavia, considerata la necessità del provvedimento in esame, pur con tutte le riserve espresse, il mio gruppo voterà a favore di esso.

QUILLERI. Con le riserve già espresse all'articolo 5, noi voteremo a favore del provvedimento, in quanto riteniamo che le opere previste siano urgenti e indifferibili.

DEGAN. A nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge nel testo formulato dal Comitato ristretto anche se indubbiamente ha una sua validità il discorso generale riguardante una politica che sia in grado di valutare complessivamente il problema della conservazione del nostro patrimonio artistico e paesaggistico.

Abbiamo votato a favore dell'articolo 5, in quanto riteniamo che affidare la tutela di beni culturali così importanti anche ad enti che non siano pubblici (come nel caso dell'Opera Primaziale, che ha una sua tradizione e quindi un particolare amore per le opere ad essa affidate) costituisca in definitiva una garanzia anche per lo Stato, che potrà controllare sempre che quanto è affidato ad enti privati sia tutelato nell'interesse pubblico con tutte le cautele necessarie.

CUSUMANO. Preannuncio il voto favorevole da parte del mio gruppo al disegno di

legge, pur condividendo le riserve espresse da alcuni colleghi in ordine all'opportunità di affidare allo Stato la tutela dei beni artistici del nostro paese. Sarebbe per altro opportuna una maggiore tempestività di intervento da parte dello Stato prima che si verifichino effetti catastrofici.

Ci troviamo ora di fronte ad un provvedimento di carattere urgente, che ci auguriamo sia idoneo a consolidare la Torre di Pisa, in modo che si possa porre fine alle preoccupazioni che investono un monumento tanto importante.

NICCOLAI GIUSEPPE. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Quilleri e dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa ».

(È approvato).

Gli onorevoli Todros e Amodei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati, nell'approvare i disegni di legge nn. 440 e 441,

invita il Governo

ad adottare, nella scelta del docente universitario di cui all'articolo 4, lettera c), criteri cautelativi capaci di garantirne l'assoluta indipendenza dai gruppi partecipanti all'appalto concorso che sarà eventualmente bandito.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Todros e Amodei. In proposito sono lieto di ribadire quanto ho già affermato in sede di discussione dell'articolo 4, assicurando la Commissione che il docente universitario sarà scelto dal Ministero dei lavori pubblici tenendo rigorosamente conto delle norme generali in vigore, alle quali in sostanza si richiama l'ordine del giorno.

TODROS. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione e il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 (440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione e il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24 », sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Fiorot ha facoltà di svolgere la relazione.

FIOROT, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con questo provvedimento si tende a modificare l'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, il quale prevede che il controllo sulla gestione dell'Ente acquedotti siciliani debba essere effettuato da un collegio di revisori, composto da tre membri, nominati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro delle finanze (ora Ministro del tesoro) e dal Ministro dei lavori pubblici. In seguito, con la legge 21 marzo 1958, n. 259, è stato previsto che taluni enti fossero sottoposti al controllo della Corte dei conti, e fra questi è stato inserito, con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, anche l'Ente acquedotti siciliani. Allo stato della legislazione vigente viene quindi esercitato su questo ente un duplice controllo della Corte dei conti. Per evitare tale duplicità di controllo si propone di sostituire, nel collegio dei revisori, il rappresentante della Corte dei conti con un rappresentante del Ministero dell'interno. Il provvedimento, a mio avviso, merita l'approvazione.

Prima di concludere l'illustrazione del disegno di legge in esame, penso debba essere avanzata una qualche riserva di carattere procedurale, in quanto il regio decreto n. 369 è un regolamento di esecuzione, e dovrebbe quindi correttamente essere modificato con un provvedimento dell'Esecutivo e non con legge. Mi rendo tuttavia conto che, poiché da più parti è stata avanzata la proposta che il terzo revisore fosse designato dalla Regione — proposta invero inaccoglibile, perché l'« Eas », pur agendo esclusivamente nella regione siciliana, è tuttavia del tutto staccato dalla Re-

gione, né pare, d'altronde che la Regione abbia manifestato alcun interesse alla sua gestione — l'Esecutivo ha correttamente, per ragioni di opportunità, fatto ricorso, sia pure *ad abundantiam*, ad apposito disegno di legge. Pur con questa riserva d'ordine formale, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che la discussione generale, su questo provvedimento, venga rinviata ad altra seduta, anche per dar modo a qualche collega che oggi non ha potuto esser presente e che è interessato al problema di poter partecipare alla discussione.

Pongo in votazione tale proposta.

(*E approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1086).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato: « Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo ».

In proposito la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole. La Commissione richiama per altro l'attenzione del Governo e della competente Commissione di merito sui rilievi più volte segnalati al Parlamento dalla Corte dei conti a proposito della gestione dell'« Eas » e su talune irregolarità concernenti la gestione medesima e relative: alla destinazione dei contributi statali del ricavato dei mutui a spese di funzionamento, alla assunzione di personale senza concorso, alla non oculata assunzione della gestione di acquedotti comunali, all'elevato ammontare delle perdite di gestione, e, in definitiva, alla graduale riduzione dell'attività proprio dell'Ente ».

L'onorevole Fiorot ha facoltà di svolgere la relazione.

FIOROT, *Relatore*. Quando mi è stato affidato l'incarico di svolgere la relazione sul disegno di legge n. 1086 per la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo, alla luce anche del severo parere espresso dalla V Commissione, testé letto dal Presidente, ho voluto prender visione dei verbali delle numerose discussioni che si sono svolte in Commissione, sia al Senato che alla Camera, allorché si è trattato di erogare contributi in analogia a quanto ci viene proposto con il disegno di legge in esame.

Dico subito, con quello spirito di franchezza e di aderenza alla verità che deve contraddistinguere l'operato di chi agisce nell'interesse della comunità, che le critiche e le osservazioni che si sono levate — e qui mi riferisco in particolare a quelle emerse nella nostra Commissione il 14 giugno 1967 — hanno fondamento: pertanto non ci consentono di approvare la concessione di un contributo annuo di 300 milioni, per cinque anni, senza un'attenta analisi che ponga dei limiti ben precisi di utilizzo di questi fondi. Ciò anche perché, se noi varassimo un tal provvedimento, *sic et simpliciter*, fra cinque anni, molto probabilmente, ci troveremmo a dover approvare ulteriori contributi suggeriti da motivazioni pressoché identiche a quelle attuali. Del resto, non sembra possibile, se non vogliamo anche noi, nei limiti delle responsabilità che ci competono, contribuire a disarticolare ulteriormente quel rapporto che deve sussistere fra i vari organi dello Stato, consacrare con una legge l'erogazione di 6 miliardi e 500 milioni a favore dell'« Eas », ignorando le osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti al Parlamento, presentata alla Presidenza il 9 marzo 1968, dove, al punto 8, si dice testualmente: « Da tempo l'Ente utilizza sistematicamente, e sempre in più larga misura, i contributi concessi dallo Stato ed il ricavato dei mutui di favore per un fine diverso da quello stabilito dalla legge. Ne è derivato che l'attività propria dell'Ente, volta alla costruzione di opere acquedottistiche e alla conservazione della loro piena efficienza, è andata sempre più contraendosi, fino a risultare quasi nulla ». È vero che nella relazione che accompagna il disegno di legge approvato dal Senato si dice: « Per sanare la situazione bisognerà obbligatoriamente attendere ancora qualche anno per consentire che, nel frattempo, abbiano un adeguato sviluppo gli in-

terventi in atto o allo studio per potenziare le risorse idropotabili dell'isola, e l'Ente acquedotti siciliani possa, avvalendosi anche delle particolari disposizioni agevolative di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 506, provvedere ad una sistemazione generale degli impianti di cui alla gestione »: ma è proprio per questo che, se noi non vogliamo continuare ad erogare in forma generica e ricorrente dei contributi, abbiamo il dovere di conoscere quali piano di sistemazione generale degli impianti l'« Eas » abbia predisposto od abbia in animo di predisporre, e in base a quali criteri e con che priorità questa sistemazione verrà attuata. Inoltre, poiché l'« Eas », istituzionalmente, è tenuto ad assumere la gestione degli acquedotti costruiti a cura dei comuni o dei consorzi, dei quali, con decreto del Capo dello Stato, sia disposto il passaggio di gestione allo Stato, ritengo che sarebbe cosa estremamente opportuna che noi fossimo messi al corrente circa il numero delle pratiche in corso per il passaggio di acquedotti comunali all'« Eas » e a quali comuni o consorzi di comuni essi si riferiscono.

Ricordo per inciso che nella seduta del 13 maggio 1965 della Commissione lavori pubblici della Camera, il relatore onorevole Barbaccia ha dichiarato che l'« Eas » gestiva allora cento acquedotti comunali, mentre per altri centotrenta circa erano in corso trattative per la gestione.

Oggi noi apprendiamo invece, dalla relazione che accompagna il disegno di legge, che l'« Eas » ha in gestione solo 118 acquedotti comunali, vale a dire che, dal 1965 al 1968 (se i dati riportati sono esatti), su 130 acquedotti preventivati, solo 18 sono passati in questi anni in gestione all'« Eas ». Ed infine, preso atto che l'Ente gestisce sette grandi acquedotti consorziali, e precisamente quelli delle Madonie est e Madonie ovest, di Montescuro est e Montescuro ovest, di Favaro di Burgio, dell'Alcantaro, di Gela e Vittoria, ed ha la gestione provvisoria dell'acquedotto sussidiario di Palermo, riterrei indispensabile che ci venissero forniti, sia pure a titolo orientativo, dei dati consuntivi per la gestione 1968 e preventivi per il 1969 sulle spese di gestione per ciascuno di detti grandi acquedotti, al fine di conoscere, in particolare, la incidenza delle spese generali di funzionamento; l'incidenza delle spese per il personale direttivo, tecnico, di concetto, d'ordine ed esecutivo; l'incidenza delle spese di manutenzione, divise in ordinarie e straordinarie; la suddivisione delle quantità d'acqua fornite per l'approvvigionamento idrico delle

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1969

popolazioni e delle quantità d'acqua fornite per l'irrigazione agricola e per usi industriali, con relativi costi e ricavi.

Fatte queste premesse, onorevole Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, mi permetto di proporre che non si entri nel merito del provvedimento, essendo invece più utile nominare un Comitato ristretto che possa prendere contatti con i responsabili dell'« Eas », sia a livello amministrativo che tecnico, per l'acquisizione dei dati che ho elencato. In via subordinata, qualora la situazione attuale dell'ente sia tale da esigere degli stanziamenti immediati per poter proseguire nello svolgimento dei compiti istituzionalmente assegnati all'ente medesimo, propongo che lo stanziamenti di 300 milioni venga limitato, in attesa dei chiarimenti richiesti, al solo anno 1969.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dall'onorevole relatore decideremo al termine della discussione generale.

Per permettere che ad essa possano partecipare anche alcuni onorevoli colleghi oggi assenti e che sono particolarmente interessati alla questione, propongo che il seguito della discussione venga rinviato ad una prossima seduta.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato dei disegni di legge:

« Provvedimenti per il definitivo consolidamento della Torre di Pisa »;

« Esecuzione di opere di presidio della Torre pendente di Pisa » (441 e 442);

con il nuovo titolo:

« Norme per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della Torre pendente di Pisa » (441 e 442):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Biagioni, Botta, Busetto, Calvetti, Cusumano, Degan, Del Duca, Fiorot, Fiumanò, Fulci, Giannini, Girardi, Napolitano Luigi, Niccolai Giuseppe, Pica, Pisoni, Quilieri, Sargentini, Tagliaferri, Ferraroli, Todoros e Vetrano.

Si è astenuto:

Amodei.

È in congedo:

Carra.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO